

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 905)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERMANI** e **CATELLANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1973

Istituzione del Comitato italiano per la valorizzazione delle invenzioni e delle ricerche

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge numero 1089 del 25 ottobre 1968 è stato costituito un fondo per la ricerca scientifica applicata, amministrato dall'IMI, ed avente una dotazione di 100 miliardi di lire recentemente portata a 150 miliardi.

Tale fondo viene utilizzato in base a direttive approvate nelle loro linee essenziali dal CIPE nella seduta del 19 novembre 1968; al fine di assicurare una corretta interpretazione di dette direttive, è lo stesso CIPE che approva ogni finanziamento.

Dalla documentazione attualmente disponibile risulta che il fondo ha sostanzialmente conseguito gli scopi per i quali era stato istituito, soprattutto quello di creare nell'ambiente industriale una mentalità aperta ai problemi della ricerca applicata ed alle sue implicazioni nei processi produttivi. L'incremento del fondo di dotazione approvato recentemente dimostra come, in sede politica, siano stati valutati positivamente sia i risultati finora raggiunti che la funzione

promotrice di una disponibilità finanziaria gestita dallo Stato secondo criteri ben definiti e destinata all'industria per scopi di ricerca.

Tale risultato potrebbe essere considerato confortante poichè dimostra una progressiva presa di coscienza del ruolo che la ricerca ed i suoi frutti possono assumere nella economia del paese; tuttavia un attento esame della situazione permette di riscontrare alcuni punti oscuri che debbono essere chiariti al fine di ottenere risultati ancora più soddisfacenti.

Va, anzitutto, rilevato che l'informazione che costituisce la base di giudizio per ogni decisione è troppo settoriale. Le proposte di attività di ricerca partono infatti solamente dalle industrie che sottopongono all'IMI le loro richieste. Questi le valuta secondo le suddette direttive, e il finanziamento viene deciso anche in seguito a considerazioni di tipo economico-aziendale facenti parte dei criteri di valutazione adottati.

Ciò comporta come immediata conseguenza che le proposte non possono non rispecchiare situazioni legate alle caratteristiche dell'azienda interessata, al suo futuro e al suo sviluppo, con una visione programmatica legata essenzialmente ai destini della azienda stessa. Nè a questo inconveniente possono sopperire le direttive programmatiche del CIPE poichè, mancando al momento attuale gli strumenti legislativi adatti ad effettuare un collegamento fra la ricerca e l'impegno produttivo della nazione, esse, nella loro generalità, non sono atte, il più delle volte, ad inquadrare le richieste di finanziamento da esaminare, nell'ambito di obiettivi di politica industriale programmata che siano chiaramente definiti nella loro sequenza prioritaria.

Infatti le priorità devono essere stabilite alla luce di considerazioni sia politiche che tecniche e se quelle politiche possono essere dettate da fattori che mutano con il mutare dei programmi politici di governo e delle linee di programmazione economica generale, quelle tecniche invece dipendono da dati e considerazioni di significato univoco forniti sia da statistiche che dall'evoluzione della tecnica nei vari settori in cui si desidera intervenire.

Al momento attuale, comunque, sono state evidenziate soprattutto priorità politiche mentre quelle tecniche, pur desumibili dalle informazioni a disposizione, non sembrano essere state messe nella dovuta luce ai fini decisionali.

Da statistiche presentate dallo stesso IMI e da una graduatoria da esso redatta, si deduce per esempio che i settori maggiormente interessati alle agevolazioni offerte dal fondo sono state fino al novembre 1971, nell'ordine, i seguenti: elettronico, chimico petrolchimico, meccanico, farmaceutico, elettromeccanico, siderurgico e metallurgico, strumentistico, elettrotecnico, edilizio, cantieristico, tessile, alimentare.

Tale graduatoria indica soltanto le industrie maggiormente aperte alle ricerche in questione.

Essa non aiuta a dedurre una giustificazione delle ricerche stesse che è invece da reperire aprioristicamente soltanto nella cer-

tezza che i finanziamenti sono stati concessi in quanto rispondevano a quelle direttive generali del CIPE che ne condizionavano l'assegnazione. Nè è possibile sapere fino a che punto gli industriali proponenti abbiano tenuto presenti nelle loro richieste le esigenze nazionali rispetto a quelle puramente aziendali, dato che la meccanica della richiesta e la sua procedura esonerano i proponenti da tale compito.

Fin qui non vi sarebbe comunque nulla da obiettare se da un'altra parte non giungessero altre informazioni e statistiche oltremodo interessanti.

L'Ufficio italiano dei cambi comunica infatti che la bilancia dei pagamenti tecnologici (BPT) ha assunto negli ultimi anni un andamento sempre più pronunciato verso i saldi negativi che sono passati, nel quadriennio 1967-1971, da 81 a 153 miliardi di lire.

La BPT si riferisce, come è noto, a quel gruppo di scambi valutari che interessano le transazioni commerciali riguardanti l'acquisto o la vendita di brevetti, licenze di brevetto, cessione di risultati tecnici e relativa assistenza tecnica, disegni e marchi di fabbrica, modelli industriali, eccetera.

È da osservare purtroppo che il suo andamento non rispecchia con cartesiana chiarezza i deflussi e gli afflussi riguardanti la tecnologia, dato che gli elementi utilizzati per il suo computo provengono solamente dall'Ufficio italiano dei cambi mentre non sono considerate le altre molteplici forme sotto le quali possono avvenire transazioni del tipo suddetto tra gli operatori economici di paesi diversi.

Pur nella sua articolazione piuttosto complessa, la BPT rimane comunque sempre un indice dello sviluppo tecnologico del paese cui si riferisce, un indicatore del suo impegno rispetto al progresso tecnico e della politica seguita nel campo degli investimenti produttivi. Per il nostro paese questo indice segna purtroppo una tendenza sempre più negativa, per l'elevato ammontare dell'importazione di beni tecnologici, connessi quindi in qualche modo con la ricerca applicata svolta all'estero, e per una scarsa esportazione degli stessi beni prodotti a casa nostra (per il 1971, circa 206 miliardi spesi contro

53 incassati). Ed è interessante osservare in proposito che, per esempio, nel 1971 i settori tecnologici dove questi beni sono stati maggiormente richiesti sono risultati, nell'ordine, quelli: chimico farmaceutico, metalmeccanico, elettrico ed elettronico, alimentare, minerario, tessile, eccetera.

Anche se le statistiche dalle quali si sono ottenuti questi dati provengono da fonti diverse e sono state redatte con finalità e criteri distributivi differenti, è indubbio che per grandi gruppi settoriali esse non possono non essere omogenee. Si è allora autorizzati a constatare che esiste un certo divario tra questa graduatoria e la precedente (valido anche per gli anni precedenti) e il suo significato più palese è che la ricerca per la quale vengono chiesti in Italia i maggiori finanziamenti non è in relazione con quella di cui il paese sembrerebbe avere bisogno.

Un'analisi ancora più completa e capillare avrebbe potuto stabilire quale nesso esiste tra i singoli argomenti per i quali sono stati richiesti finanziamenti di ricerca e quelli per i quali sono avvenuti gli scambi valutari. Al momento attuale un simile confronto non è ancora possibile: rimane quindi soltanto il paragone settoriale già di per se stesso sufficientemente eloquente.

Sarebbe evidentemente la soluzione ideale, in materia di risultati di ricerca, riuscire a coprire per quanto possibile le nostre necessità con i nostri mezzi; ma ciò è impossibile per una serie di note ragioni non ultima delle quali il fatto che spesso gli scambi in questione si riferiscono a brevetti relativi a processi o prodotti di contenuto tecnologico talmente elevato da renderne economicamente svantaggioso lo sviluppo in un paese di recente industrializzazione quale il nostro.

Ma non sempre e soltanto è l'alta tecnologia quella interessata in questo scambio. Ci sono numerosissimi settori dove sicuramente una ricerca applicata programmata *a posteriori* (cioè dopo averne riscontrato il bisogno) potrebbe portare a risultati positivi. Con una estrapolazione non totalmente arbitraria, si può affermare che nel patrimonio brevettuale e nei risultati di ricerca di derivazione nazionale vi sono molte idee e ritrovati non pienamente sfruttati, malgrado

siano disponibili anche comodi strumenti giuridici per utilizzarli, quale, ad esempio, l'istituto della licenza obbligatoria.

È verso questo patrimonio intellettuale che potrebbe appuntarsi l'attenzione dei programmatori per facilitare uno sviluppo dei settori più progrediti legato alle reali esigenze, pur lasciando una certa, ponderata libertà all'acquisto dei brevetti esteri più avanzati.

In sostanza è necessario rendere interdipendenti entro determinati limiti la quantità dei prodotti di ricerca applicata richiesti dal paese e quella finanziata dallo Stato, condizionando a questa dipendenza le richieste di finanziamento statale dell'industria. Solo allora il saldo negativo nella predetta bilancia potrà ridursi ed eventualmente invertire la sua tendenza.

Il problema, come si può riscontrare, è piuttosto ampio, e comporta la esistenza di un'organizzazione e di procedure che al momento attuale non esistono.

La posta in gioco è notevole perchè i miliardi in uscita sono tanti e stanno aumentando: una soluzione s'impone quindi con una certa urgenza per non trovarsi più tardi di fronte a situazioni insanabili conseguenti anche agli sviluppi che in materia brevettuale si annunciano con la introduzione dei brevetti a copertura internazionale.

Il disegno di legge che si presenta nel seguito ha per scopo di ovviare a questa carenza proponendo la creazione di un organismo, da inserire nell'IMI, che, oltre a provvedere a quel particolare controllo descritto sopra, potrà permettere di esaltare l'utilizzazione di invenzioni o risultati tecnici originati in Italia prima che si attinga ai beni intellettuali disponibili all'estero, e se questi saranno indispensabili potrà provvedere a procurarli alle migliori condizioni.

La sua costituzione non solo consentirà di risparmiare miliardi ma soprattutto darà il modo di rendersi conto dettagliatamente dei settori in cui vengono spesi gli altri con evidente vantaggio della programmazione.

Ma non solo questa potrà essere l'attività dell'organismo in questione. Poichè per raggiungere le sue finalità abbisognerà di una certa struttura e dovrà disporre di un par-

ticolare tipo di informazioni, questo gli permetterà di adempiere ad altre funzioni altrettanto utili che emergeranno nel corso dell'esame dettagliato dei singoli articoli.

Il testo del disegno di legge è articolato secondo due direttrici principali:

a) valorizzazione delle invenzioni nazionali pubbliche o private;

b) controllo sulle licenze.

Per quanto concerne il punto a) l'idea base nasce da una esigenza moderna, sentita ormai da alcuni anni all'estero (Francia, Gran Bretagna, Svezia): un interlocutore imparziale al quale poter ricorrere perchè un brevetto o un risultato tecnico abbia seguito concreto.

È noto infatti come spesso questo manchi per una serie di motivi, validissimi nel quadro degli interessi di una azienda o di un privato cittadino, ma non sempre validi nel quadro degli interessi nazionali, pur fatte salve tutte le remore ed i vincoli connessi con le svariate partecipazioni italiane ad accordi internazionali.

Questo nuovo organismo costituito su basi dinamiche e moderne, potrebbe raccogliere quanto di utilizzabile esiste nei brevetti italiani validi non valorizzati ma ritenuti degni di un seguito e convogliarlo verso possibili utenti.

È in questa problematica che si inserisce quindi l'attività di cui al punto b), di concezione originale, per controllare e possibilmente ridurre il *deficit* della BPT: sarebbe una prima logica conseguenza di una razionale valorizzazione delle disponibilità intellettuali del paese.

Questa attività, in altre parole, dovrebbe costituire il filtro attraverso il quale passerebbe ogni scambio interessante la BPT, il filtro le cui maglie sarebbero più o meno larghe a seconda del settore tecnologico o merceologico interessato. In particolare nel caso in cui si trattasse di una richiesta di licenze su brevetti o *know-how* esteri in cui l'industria italiana, in base alle risultanze fornite dall'attività a), potrebbe anche essere competitiva, la licenza richiesta verrebbe sconsigliata e verrebbe indicata la fonte

nazionale presso la quale il risultato tecnico cercato sarebbe più vantaggiosamente sviluppabile, reperibile e sfruttabile.

Qualora il divario tecnologico riscontrato tra l'oggetto della licenza e lo stato della tecnica esistente presso l'industria italiana fosse eccessivo, la licenza verrebbe ammessa ma l'industria favorita si dovrebbe impegnare, in qualche modo da definire, a far sì che ne torni giovamento al più vasto settore industriale possibile, essendo in definitiva il mercato italiano quello che ne farebbe le spese. Contemporaneamente l'oggetto della licenza verrebbe segnalato all'IMI come argomento preferenziale per l'assegnazione di futuri finanziamenti di ricerca mentre le industrie italiane del settore verrebbero informate di questa disponibilità.

Qualora il divario tecnologico tra l'oggetto della licenza e lo stato della tecnica reperibile presso l'industria italiana fosse relativamente scarso, l'organismo in oggetto, tramite l'IMI, potrebbe farsi promotore e finanziatore di una ricerca volta a togliere quella lacuna dalla offerta del mercato industriale nazionale, ricerca che potrebbe essere svolta sia dalla stessa industria richiedente la licenza sia da un'altra industria.

Da quanto sopra accennato si profila facilmente un meccanismo di autofinanziamento della legge almeno in condizioni di regime.

Il finanziamento infatti potrà essere ottenuto caricando i capitali in uscita, pagati in conto licenze dalle industrie italiane, di una addizionale da devolvere a favore del costituendo organismo.

Le somme eccedenti i costi del suo funzionamento dovrebbero costituire un fondo di appoggio per le industrie che già riscuotessero diritti di licenza dall'estero oppure sarebbero devolute a favore di ricerche da svolgere in base ai criteri di integrazione dello sviluppo tecnologico accennate poco sopra. Dette ricerche sarebbero trattate secondo le normali procedure in atto presso l'IMI, che hanno costituito il punto di partenza di questo disegno di legge. I tempi tecnici attualmente necessari per ottenere un finanziamento potrebbero in questo caso es-

sere adeguatamente sveltiti dato il notevole studio cui l'argomento sarebbe stato già sottoposto in precedenza.

Una siffatta procedura potrebbe costituire anche un valido strumento politico-economico per incoraggiare o scoraggiare quelle tendenze di sviluppo o di produzione industriale che abbiano dimostrato di essere particolarmente vantaggiose o gravose per l'economia nazionale.

Non appare consistente il dubbio che questa nuova attività possa essere in contrasto con le tendenze di unificazione procedurale in atto in sede internazionale in materia di brevetti dato che gli argomenti attualmente in discussione vertono su aspetti tecnico-formali o giuridici e non hanno rapporti con il carattere commerciale ed industriale dei brevetti stessi.

Non è escluso comunque che altri paesi stiano per organizzare prima o poi, come è nella forza delle cose, attività similari a quella proposta per tutelare i propri interessi. In tal caso l'Italia, oltre a poter fornire un valido esempio, potrà altresì unire le proprie forze a quelle degli altri paesi, per esempio del MEC, e coordinare collegialmente questo settore dell'evoluzione tecnologica su una base sopranazionale.

In ogni caso anche se questo fosse prosimo ad accadere, e molti segni consentono di prevederne la realizzazione, l'Italia potrebbe già disporre della sua propria organizzazione già perfettamente funzionante.

Passando all'illustrazione della specifica normativa, si rileva che l'articolo 1 riconosce espressamente all'ente personalità giuridica autonoma mentre la gestione finanziaria è affidata all'IMI sotto la vigilanza del Ministero del tesoro.

L'articolo 2 precisa nel primo comma le finalità dell'ente, secondo i criteri fissati nella parte generale della relazione.

Nel secondo comma dello stesso articolo sono indicate le attività che esso deve svolgere per il conseguimento dei suoi fini.

Gli articoli 3-13 disciplinano in modo particolareggiato la costituzione ed il funzionamento dei suoi organi.

Viene dato particolare rilievo alla figura del direttore generale al quale si intende conferire il ruolo di organo dinamico e propulsore dell'attività dell'ente.

L'articolo 14 determina i mezzi per il finanziamento dell'ente; in particolare si demanda all'Ufficio italiano dei cambi il compito di riscuotere le percentuali che graveranno sulle somme pagate all'estero in conto licenze da parte degli operatori italiani. Tali percentuali costituiranno il nucleo principale del bilancio del nuovo ente ed in caso di residui attivi le somme disponibili, fatte salve le riserve di legge, potranno essere versate a favore di industrie nazionali che vendono licenze all'estero.

Per i primi due anni dalla sua istituzione l'ente sarà finanziato dall'IMI con un fondo costituito tramite l'addebito di una tangente ridotta, del valore dello 0,5 per cento dei versamenti valutari interessanti la BPT. Tale fondo servirà a realizzare le prime strutture necessarie all'entrata in funzione dell'ente.

Con l'articolo 15 viene attribuita ad un regolamento la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria.

L'articolo 16 riguarda la destinazione di eventuali fondi non utilizzati.

In considerazione delle finalità illustrate si confida nell'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito il Comitato italiano per la valorizzazione delle invenzioni e ricerche (CIVIR) con sede in Roma, dotato di personalità giuridica autonoma, la cui gestione è affidata all'Istituto mobiliare italiano.

Il Comitato è sottoposto alla vigilanza del Ministro del tesoro e svolge la sua attività secondo le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Art. 2.

Il CIVIR ha lo scopo:

a) di curare la valorizzazione in Italia e all'estero dei risultati di ricerche scientifiche e tecniche effettuate da imprese e servizi pubblici e privati nonché quelli di altri enti di diritto pubblico, aventi funzioni tecniche scientifiche o di ricerca, che ne facessero richiesta;

b) di vagliare tecnicamente le richieste di scambi valutari, connessi con transazioni interessanti la bilancia dei pagamenti tecnologici, avanzate da imprese o enti o privati aventi sede legale in Italia, alla luce delle richieste di finanziamenti formulate dalle industrie in base alla legge n. 1089 del 25 ottobre 1968 e tenendo conto del patrimonio brevettuale e delle disponibilità industriali e di ricerca applicata esistenti in Italia;

c) di proporre nuove invenzioni o indirizzi di ricerca;

d) di valorizzare, a richiesta degli interessati o di propria iniziativa, le invenzioni di inventori o di imprese nazionali del settore privato che siano titolari di brevetti con priorità italiana.

Per il conseguimento delle finalità di cui al punto a) il CIVIR provvederà a:

1) raccogliere le invenzioni o i risultati tecnici sviluppati presso gli enti, le imprese

o i laboratori sopra menzionati secondo procedure da concordare con gli enti medesimi;

2) studiare criticamente dette invenzioni;

3) compiere tutti gli atti giuridici e tecnici necessari per giungere alla protezione dei diritti industriali in Italia ed all'estero delle invenzioni considerate valide in seguito all'esame di cui al precedente punto 2), valendosi, se del caso, della collaborazione di agenti esterni;

4) diffondere le invenzioni di cui al punto 3) presso l'industria nazionale e possibilmente estera allo scopo di suscitare l'interesse a fini produttivi e commerciali;

5) programmare, effettuando i relativi studi preliminari di carattere tecnico ed economico, gli esperimenti pratici utili ad individuare le eventuali applicazioni delle invenzioni considerate valide, fino a giungere, ove possibile ed opportuno, alla progettazione e realizzazione di prototipi industriali, in collaborazione con l'industria, fornendole tutti o parte dei finanziamenti necessari;

6) sfruttare dette invenzioni principalmente tramite la concessione di licenze o di contratti. La suddivisione dei redditi derivanti sarà effettuata sia sulla base delle norme previste dal regolamento finanziario che il Consiglio di amministrazione redigerà, sia in base a quanto previsto nei contratti suddetti;

7) prendere tutte le misure atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà industriale connessi con le invenzioni, allo sfruttamento delle quali il CIVIR è interessato;

8) provvedere a tutte le operazioni o le iniziative non previste nei punti precedenti che consentano di giungere alla realizzazione di un prodotto o di un procedimento industriale sfruttabile, senza peraltro occuparsi dello sviluppo e sfruttamento industriale vero e proprio dello stesso;

9) dare parere e prestare collaborazione alle amministrazioni pubbliche o private per le questioni concernenti lo sfruttamento di invenzioni da brevettare o già brevettate.

Per il conseguimento delle finalità di cui al punto *b*) il CIVIR provvederà a:

1) esaminare criticamente le richieste di trasferimenti valutari sopramenzionate, trasmessegli per informazione dall'Ufficio italiano dei cambi, dal punto di vista tecnico e da quello del diritto brevettuale, onde individuare quelle che interessano gli scambi di brevetti, la ricerca applicata e il trasferimento di risultati tecnici;

2) confrontare dette richieste con lo stato della tecnica esistente in Italia e nel mondo al momento in cui è stata concordata la transazione cui una richiesta si riferisce;

3) redigere un rapporto, da trasmettere all'Ufficio italiano dei cambi e all'IMI in cui sia individuata la relazione esistente fra la richiesta in questione e lo stato della tecnica riscontrato. Del contenuto di tale rapporto l'Ufficio italiano dei cambi informerà il richiedente prendendo nel contempo le decisioni che gli competono e l'IMI lo utilizzerà ai fini delle proposte di cui al punto *c*).

L'attività di cui al punto *c*) interesserà innanzi tutto quelle richieste che in base all'esame di cui al punto *b*) siano risultate giustificate. Dette richieste, pur proseguendo nel loro *iter* « valutario », saranno trasformate parallelamente in proposte di ricerca e trasmesse all'IMI unitamente al rapporto di cui al punto precedente e/o agli organismi di ricerca pubblici o privati per il seguito di loro competenza.

Per le richieste di transazione che in seguito all'esame di cui al punto *b*) fossero risultate ingiustificate ossia concernessero argomenti comunque disponibili sul mercato brevettuale o più generalmente tecnico nazionale o mondiale, l'operatore interessato sarà informato di questa circostanza per iscritto e sarà invitato a mettersi in contatto con il CIVIR per uno studio comune delle possibili iniziative atte a minimizzare o annullare in un prossimo futuro la necessità e l'utilità del ricorso al mercato estero ai fini della transazione stessa.

Per quanto riguarda le invenzioni di cui al punto *d*) il CIVIR potrà procedere per esse all'insieme delle stesse operazioni pre-

viste per quelle di cui al punto *a*), su richiesta degli interessati e nei limiti dei rapporti contrattuali che allo scopo verranno conclusi caso per caso.

Tali operazioni potranno essere condizionate al parere favorevole di una delle commissioni di cui al successivo articolo 7.

Ai fini dell'espletamento delle attività summenzionate, prese nel loro insieme o singolarmente, il CIVIR potrà affidare (sulla base di apposite convenzioni o contratti) ad organismi industriali anche privati commesse per l'esecuzione dei detti prototipi o l'attuazione di ricerche volte alla realizzazione degli stessi.

Tali iniziative saranno comunque sempre condizionate al parere di una commissione, qualora le spese ad esse connesse superassero lire 50.000.000; quando invece dette spese superassero lire 250.000.000 sarà necessario anche il nulla osta del presidente.

Art. 3.

Sono organi del CIVIR:

- il presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato nella carica per una sola volta. La nomina avviene su votazione segreta.

La carica del presidente è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali. Il presidente decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione non sia cessata la situazione di incompatibilità.

Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente viene collocato in aspettativa.

Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende all'andamento generale dell'ente;
- d) presenta al Ministro vigilante il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, ed entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il Consiglio di amministrazione, una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su parere del Ministro vigilante e comprende:

- un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Direzione generale ufficio centrale brevetti);
- un rappresentante del Comitato italiano per la programmazione economica;
- un rappresentante del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica;
- un rappresentante del Ministero del tesoro.

Di esso fanno altresì parte 5 esperti, segnalati dall'IMI, noti per la loro competenza in campo tecnico, industriale o commerciale, e il direttore generale quale uditore.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione rimane in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati nella carica per una sola volta.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata del quadriennio. Il vice presidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo

ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione:

- a) delibera i regolamenti interni dell'ente, compreso quello del personale;
- b) cura l'attuazione delle direttive del CIPE;
- c) delibera il bilancio di previsione otto mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, gli eventuali provvedimenti di variazione ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- d) programma le attività e gli investimenti dell'ente in accordo con l'IMI;
- e) delibera, per la valorizzazione di una invenzione, le operazioni del tipo di quelle previste al punto 8) dell'articolo 2 della presente legge;
- f) approva il rapporto annuale di attività;
- g) approva i movimenti finanziari;
- h) fissa e destina i redditi di esercizio;
- i) accetta o rifiuta donazioni o legati.

Le deliberazioni di cui al punto c) sono esecutive solo dopo essere state approvate dal Ministro vigilante.

Le deliberazioni concernenti le operazioni di cui ai punti e), g), h) sono esecutive, se entro i quindici giorni seguenti la notifica del verbale della riunione interessata non viene fatta opposizione da parte del Ministro vigilante.

Se il Ministro si oppone alla deliberazione, prende le sue decisioni entro due mesi dalla data in cui è stata effettuata l'opposizione; in caso contrario la delibera diventa esecutiva. Le deliberazioni prese nelle materie di cui ai punti a), d), f), i) sono esecutive se entro gli otto giorni che seguono la notifica del verbale della riunione interessata non viene frapposta opposizione da parte del Ministro vigilante. In caso di opposizione, il Ministro prende le sue decisioni entro 1 mese dalla data della stessa; in assenza di tale decisione la delibera diventa esecutiva.

Ogni decisione riguardante il rifiuto di approvare o l'annullamento di una delibe-

razione del Consiglio di amministrazione deve essere motivata.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno sette componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

Art. 7.

Su proposta del presidente del CIVIR, il Consiglio di amministrazione può istituire con propria delibera commissioni consultive il cui compito sarà essenzialmente quello di assistere il direttore generale in relazione, in particolare, alle attività connesse con i punti *a)* e *d)* dell'articolo 2.

Art. 8.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro vigilante; dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui:

a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, designati dal Ministero del tesoro;

b) due revisori effettivi ed uno supplente, scelti tra i funzionari del Ministero vigilante.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa; redige una relazione sul bilancio consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro vigilante e può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale di cui all'articolo 13.

Art. 9.

Con decreto del Ministro vigilante, sono fissati gli emolumenti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori.

Art. 10.

Il direttore generale è nominato, su designazione del Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro vigilante. Il licenziamento o la revoca della nomina o la sospensione dalla carica sono disposti con decreto del Ministro stesso. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Il direttore generale:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio d'amministrazione con facoltà di iniziativa e proposta, ma senza facoltà di voto;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;

c) predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio d'amministrazione;

d) sovrintende all'attività dell'ente e ne è responsabile nei confronti del Consiglio di amministrazione;

e) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'ente che gli sia attribuito dal Consiglio d'amministrazione o dal presidente e che non sia riservato ad altro organo;

f) è responsabile per tutti gli atti connessi con la protezione della proprietà industriale amministrata o curata dal Comitato;

g) può delegare parte dei suoi poteri ad altri funzionari del Comitato, previo accordo del Consiglio d'amministrazione.

I compensi eventualmente spettanti al direttore generale o ad altri dipendenti in quanto rivestano cariche esterne in rappresentanza dell'ente sono devoluti al bilancio del CIVIR.

Art. 12.

Le norme concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale del personale sono stabilite in un regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione, che ricalca quello applicato dall'IMI per il suo personale.

Art. 13.

In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Ministro vigilante, il Consiglio di amministrazione dell'ente può essere sciolto. In tal caso i poteri del presidente del Consiglio d'amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

IL CIVIR provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 della presente legge con i mezzi derivanti dalle sue attività.

Tali mezzi sono rappresentati in particolare da:

una tangente ammontante all'uno per cento dei versamenti valutari da effettuare all'estero per conto di operatori industriali o commerciali nell'ambito di scambi riguardanti la bilancia dei pagamenti tecnologici. Tale tangente, da addebitare ai detti operatori in lire italiane, sarà accreditata al CIVIR presso l'IMI dall'Ufficio italiano dei cambi;

compensi derivanti all'ente per prestazioni tecniche da esso effettuate ai sensi dell'articolo 2, punti *a)* e *d)*, in favore di ditte, enti pubblici o privati, o privati cittadini in base a tariffe stabilite dal Consiglio d'amministrazione;

il proprio patrimonio, eventuali contributi di enti o privati ed elargizioni.

Per i primi due anni dalla sua istituzione la tangente da addebitare agli operatori sindacati sarà dello 0,5 per cento dei versamenti in uscita e servirà a costituire presso l'IMI un fondo per mezzo del quale potranno essere realizzate le prime strutture necessarie all'entrata in funzione dell'ente.

Art. 15.

La gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente è disciplinata con un regolamento di contabilità che deve tenere conto della natura specifica del Comitato stesso e che è deliberato dal Consiglio di amministrazione. Detto regolamento deve essere approvato dal Ministro del tesoro.

Art. 16.

Le somme stanziato dalle leggi di finanziamento — o disponibili in sede di consuntivo di bilancio — eventualmente non impegnate nell'esercizio per il quale sono previste, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.